



COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

Piazza Carlo Pisacane, snc - 04027 Ponza (LT) – Tel.: 0771/80108 –

Fax: 0771/820568 – Pec: ufficiosegreteriaponza@pec.it

Ordinanza n.31 del 01/07/2022

ORDINANZA BALNEARE

IL SINDACO

Visto il R.D. 30/03/1942 n° 327, di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 15/02/1952 n° 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 24/07/1977 n° 616, in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

Vista la Legge Regione Lazio 19/12/1995 n° 59, in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;

Vista la Legge Regione Lazio 06/08/1999 n° 14, in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 2816 del 25/05/1999, avente ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1161 del 30/07/2001, avente ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;

Vista la Legge n° 3 del 16/01/2003;

Vista la Legge 104 del 05/02/1992 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti di persone diversamente abili;

Visto il D.Lgs. n° 114/1998, recante disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la Circolare n° 120 del 25/05/2001 Del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 373 del 24/04/2003;

Vista la Circolare n° 3/2002 della Regione Lazio, assessorato alla Cultura, Sport e Turismo;

Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Ponza relative alla disciplina delle attività balneari;

Ritenuto nelle more dell'approvazione del PUA, urgente e improcrastinabile provvedere a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittime quali: spiagge libere, stabilimenti e complessi balneari sociali, spiagge attrezzate, al fine di garantire visto il notevole afflusso di turisti sull'isola e l'esiguità degli arenili, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittime quali: spiagge libere, stabilimenti e complessi balneari sociali, spiagge attrezzate.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria del Circondario Marittimo di Ponza in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

La presente Ordinanza si applica, relativamente alle attività turistiche e ricreative, durante tutta la stagione balneare, mentre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno.

Per stagione balneare si intende il periodo che va dal 01.05.2022 al 30.09.2022.

Al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di eventuale concessione, ciascun concessionario o gestore non può iniziare l'esercizio oltre il 1° Giugno e cessarlo prima del 15 Settembre. Gli eventuali concessionari, fuori dal periodo appena indicato, sono tenuti a comunicare al Comune le date e gli orari di apertura delle attività, nonché sono obbligati a garantire, durante i giorni e le ore indicate, il servizio di assistenza ai bagnanti.

Gli orari di balneazione sono i seguenti:

- Dal 1° Maggio al 30 Settembre tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 19.00

L'apertura dell'esercizio può essere consentita per attività elioterapiche, anche nella restante parte dell'anno, dietro richiesta del concessionario. La relativa autorizzazione sarà concessa dal Comune previa istruttoria formale, solo qualora l'oggetto della Concessione Demaniale sia compatibile con l'attività elioterapica stessa, ossia quando la relativa destinazione d'uso comprenda esplicitamente l'attività di noleggio attrezzature balneari quali lettini, sdraio o simili. E' fatto obbligo, in tal caso, di avvisare con idonea cartellonistica che il servizio di salvataggio non è assicurato.

ART. 2 – PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere esposta al pubblico, in maniera ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, all'ingresso di ogni stabilimento balneare pubblico o sociale, degli arenili in concessione e delle spiagge attrezzate. La presente Ordinanza verrà affissa, a cura del Comune, in prossimità degli accessi a mare, negli spazi riservati alle affissioni, nonché sulle torrette di avvistamento del servizio di assistenza bagnanti fornito dal Comune sulle spiagge libere.

ART. 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione, **E' VIETATO**, in ogni periodo:

- a) lasciare unità navali in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelle destinate al noleggio od alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) distendere o tingeggiare reti da pesca al di fuori dei punti d'approdo regolamentati con Ordinanza Comunale;
- c) occupare con ombrelloni, sedie sgabelli, nonché con mezzi nautici, la fascia di mt. 3,00 (tre) dalla battigia e comunque non inferiore a 1/3 dell'ampiezza dell'arenile, la quale resta destinata esclusivamente al pubblico transito, con divieto di permanenza ad esclusione dei mezzi di soccorso. Tale divieto si applica alla fascia di ampiezza/profondità complessiva dell'arenile, qualora questa ultima sia inferiore a mt. 15,00 (quindici);

- d) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e, previo rilascio di apposita Autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, ai quali il transito è consentito esclusivamente nei periodi e negli orari espressamente indicati nell'atto autorizzativo;
- g) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri, lettori CD ed altri apparecchi di diffusione sonora, se può derivarne molestia alle persone e turbativa della pubblica quiete, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle 17,00;
- h) esercitare l'attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, noleggio di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni sportive, ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- i) gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo, accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
- j) effettuare sia sulle spiagge che sugli specchi d'acqua, riservati ai bagnanti, attività pubblicitarie mediante distribuzione di manifesti e/o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- k) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e Polizia;
- l) campeggiare, ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.);
- m) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione, è vietato, durante la sola stagione balneare:

E' fatto obbligo ai detentori di animali che transitano sulle spiagge fuori dalla stagione balneare, di condurre gli stessi al guinzaglio, nonché di munirsi dei prescritti strumenti di pulizia.

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE EVENTUALI AREE IN CONCESSIONE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate) ha l'obbligo di:

- a) esporre agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ed i servizi resi;
- b) rimanere aperti al pubblico, per balneazione, da non oltre le ore 8,00 fino almeno alle ore 19,00. Qualora il gestore intenda prolungare, o viceversa anticipare il suddetto orario di apertura al pubblico, dovrà comunque garantire il servizio di assistenza ai bagnanti;
- c) consentire al pubblico l'accesso gratuito attraverso gli stabilimenti esclusivamente per raggiungere la battigia e la fascia;
- d) garantire durante l'apertura al pubblico il servizio di assistenza bagnanti, con la presenza, ogni 100 (cento) metri di fronte al mare, di almeno un assistente adibito al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Nazionale di Nuoto provvisto del prescritto brevetto in corso di validità, e con possibilità di installare torrette di avvistamento.

Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dalle Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo, e comunque senza soluzione di continuità, durante tutto l'orario ad esclusivo uso di balneazione. Ove non risulti assicurato tale servizio secondo le modalità sopra descritte si procederà alla chiusura da parte dell'Autorità dell'attività commerciale fino all'accertamento del ripristino del servizio;

- e) Curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima o dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
- f) Curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all'area in concessione. La pulizia dell'arenile deve comunque avvenire prima o dopo l'orario della balneazione;
- g) Installare gli ombrelloni nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali;

h) Collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria e vietare comunque l'uso di sapone e shampoo;

i) Dotare i servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/1992 di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

j) Le attrezzature balneari mobili, nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l'utente lascia l'area. Ogni concessionario deve altresì installare cartelli indicanti la dicitura: **"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA – INGRESSO E SERVIZI GRATUITI – NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO A RICHIESTA"**.

Allo scopo di garantire i presidi di salvataggio ottimizzando i costi, i concessionari potranno avvalersi di forme associative per offrire i suddetti servizi.

Le aree in concessione possono essere delimitate, previa autorizzazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. Lazio n. 1161/01 e fatta salva la fascia di rispetto dalla battigia, con sistema a giorno e con materiali ecocompatibili, per un'altezza non superiore a 90 (novanta) centimetri e comunque in modo tale da non impedire la visuale al mare.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI KITESURF E WINDSURF - RISPETTO DELLE ORDINANZE IN MATERIA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PONZA.

Per quanto concerne l'attività di kitesurf, windsurf e piccole imbarcazioni a vela sugli arenili liberi e/o nell'ambito degli arenili in concessione regolarmente autorizzati, gli utenti saranno tenuti al rispetto delle Ordinanze emanate in merito dall'Autorità Marittima, nonché dell'apposito Regolamento Comunale. In particolare, a tutte le associazioni autorizzate a svolgere le suddette attività acquatico-sportive, sia che abbiano corridoi di lancio ubicati presso esercizi balneari, sia presso arenili liberi, è fatto obbligo di assicurare la presenza, durante gli orari di balneazione, e comunque almeno dalle 09.00 alle 19.00, di un assistente bagnante in possesso di brevetto rilasciato dalla F.I.N. ovvero da ente a tal fine autorizzato (Ass. Naz. Salvamento), che sia dotato di postazione di avvistamento ed attrezzatura di primo soccorso. In caso di mancato utilizzo del corridoio di lancio per condizioni meteo sfavorevoli, adeguatamente segnalato con idonea cartellonistica, la sorveglianza dovrà essere comunque garantita con la presenza del responsabile di spiaggia.

Inoltre, in conformità alle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Ponza in materia di corridoi di lancio, il fronte mare di suddetti corridoi non potrà essere inferiore ai ml. 60.

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE TURISTICO-RICREATIVE SU PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO.

L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni turistico ricreative da effettuarsi presso aree già assentite in concessione, e, per la durata massima complessiva di due settimane per stagione balneare presso aree concesse temporaneamente ad associazioni o enti senza finalità lucrative, sono soggetti alle disposizioni contenute nella D.G.R. del Lazio n. 1161/01.

ART. 7 - ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì eseguire altri percorsi a servizio dei medesimi soggetti, previa presentazione all'Autorità Comunale di apposito grafico con relazione tecnica, ambedue in duplice copia. Ai fini della prescritta Autorizzazione i predetti percorsi, nonché le strutture riservate alle persone diversamente abili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione.

ART. 8 – REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO

Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata agli Albi dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e di questo Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Pietroniro Mario, Responsabile dell'Ufficio Demanio.



Il Sindaco
Francesco Ambrosino

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official seal and extending to the right.